

N. 7539/2013 R.G.

N. 7875/13 REP.

IL TRIBUNALE DI PADOVA
I SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. SSA C. SANTINELLO

PRESIDENTE

DOTT. SSA M. A. MAIOLINO

GIUDICE

DOTT. SSA C. ZAMBOTTO

GIUDICE REL.

nel procedimento per omologa di concordato preventivo, R.G. 7539/13
promosso da:

, in persona del liquidatore dott.

con l'avv.to

nei confronti di: Massa dei Creditori del concordato preventivo
in liquidazione, in persona del Commissario Giudiziale, dott.
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso per concordato preventivo, depositato il 2.10.2012, la società, in
liquidazione presentava domanda di ammissione al concordato preventivo, mediante la cessione
integrale dei beni sociali, costituiti da immobili, crediti, rimanenze e ramo d'azienda, proponendo ai
creditori il soddisfo integrale delle spese di procedura, dei crediti prededucibili e di quelli
privilegiati nonché di una percentuale dei crediti chirografari pari al 34,71% in un arco temporale
di 36 mesi dalla data di presentazione del ricorso.

Più in dettaglio il piano prevede 1) la conservazione del contratto d'affitto d'azienda con
Srl e la successiva accettazione dell'offerta irrevocabile d'acquisto per € 345.000,00 (detratti gli
importi fino a quel momento versati per i canoni) condizionata all'omologa, formulata
dall'affittuario; 2) la cessione dell'immobile a Srl, giusta contratto preliminare
sottoscritto in data , per il prezzo di € 7.850.000,00 entro il 22.12.2014 e cessione
dell'immobile sito in Canova al valore si stima, pari a € 280.000,00; 3) la cessione
dei beni mobili non oggetto dell'affitto d'azienda; 4) recupero dei crediti pari a € 1.300.000,00,
cifra già comprensiva di svalutazione; 5) recupero crediti erariali e diversi; 6) utilizzo disponibilità
liquide di € 44.355,00.

Depositate memorie di chiarimenti rispettivamente in data 24.10.2012 e 2.11.2012, il Tribunale,
verificata la regolarità formale della domanda e la correttezza e completezza del piano proposto,
ammetteva quindi la società ricorrente alla procedura richiesta con decreto depositato il 12.12.2012,
nominando Commissario Giudiziale il dott. e dava le ulteriori disposizioni
conseguenti.

Il Commissario Giudiziale provvedeva quindi a depositare in data 10.5.2013 relazione ex art. 172 L.F. in cui formulava parere positivo, salvo ridurre la percentuale stimata di soddisfazione dei creditori chirografi in misura pari al 18,30% in caso di adempimento del contratto preliminare da parte di Srl a del 4,4% nel caso di vendita al valore di stima dell'immobile determinato dal perito nominato dalla procedura, per effetto di rettifiche sia dell'attivo, sia del passivo. Nella sua relazione in particolare il Commissario evidenziava le criticità del contratto preliminare con Srl, quali la mancanza di garanzie, il ridotto capitale sociale di pari a € 10.000,00 di cui versati € 2.500,00, con l'80% delle quote detenute da Rouschare che non si sono palesate nella loro identità al Commissario, nonostante l'esplicita richiesta; lo stesso legale rappresentante della società non ha risposto alle richieste di incontro con il Commissario; rilevava il mancato pagamento dei canoni da parte dell'affittaria e le criticità nell'incasso dei crediti relativi ai lavori già eseguiti. All'udienza per l'adunanza dei creditori del 22.5.2013, fissata a seguito di rinvio della data originaria del 13.3.2013, non veniva raggiunta la maggioranza e il G.D. dava le disposizioni conseguenti per la prosecuzione della procedura. Nel corso di tale adunanza, in risposta ai rilievi critici di taluni creditori sulla concreta possibilità di adempimento da parte di Srl, il procuratore della ricorrente rilevava che la stessa è da considerarsi mera società veicolo ovvero che gli investitori che sosterranno finanziariamente l'acquisto dell'immobile sono ancora da individuare; il legale rappresentante dell'affittaria dichiarava di non aver pagato i canoni d'affitto stante il mancato perfezionamento del passaggio della SOA. Decorso il termine di 20 giorni dell'adunanza, preso atto del raggiungimento delle maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato (51,97%), veniva fissata con decreto collegiale del 20.6.13 l'udienza ex art. 180 L.F. del 19.9.2013 (successivamente rinviata al 17.10.2013 su richiesta del Commissario Giudiziale); il procedimento di omologa veniva discusso all'udienza odierna, nel corso della quale il procuratore della ricorrente insisteva per l'omologa, ribadendo quanto già affermato in sede di adunanza dei creditori, ovvero la natura di mera società cd. veicolo di Srl e il Commissario si richiamava al proprio definitivo parere, già dimesso in atti, datato 7.10.2013, nel quale richiama le criticità già indicate nella relazione ex art. 172 L.F., ribadiva di non essere riuscito a incontrare il legale rappresentante di SRL, che l'affittaria non pagava più alcun canone dal 31.3.2013 (con una morosità complessiva di 12 mensilità e il pagamento di 1 solo canone) e che anzi la stessa aveva fatto pervenire una richiesta di rideterminazione del prezzo d'acquisto pari a € 290.000,00 in ragione della mancata consegna di alcuni mezzi indicati nel contratto d'affitto e la riduzione di valore di alcune partecipazioni; osservava inoltre che dal 31.3.2013 alla data odierna erano stati incassati crediti per soli € 9.207,00.

Il Tribunale si riservava quindi la decisione, assegnando termine di 10 giorni per il deposito della cartolina relativa alla notifica.

Il concordato va omologato.

Sussistono in primo luogo i requisiti soggettivi e oggettivi della natura di imprenditore commerciale della ricorrente e del suo stato di crisi ampiamente palesato in ricorso.

Quanto alla fattibilità del piano, nonostante le criticità evidenziate dal Commissario e condivise dal Tribunale, le stesse sono state chiaramente indicate ai creditori che, pur nonostante, hanno approvato il concordato.

In ordine all'ambito del controllo demandato al Tribunale in tema di concordato preventivo, come chiarito dalla Suprema Corte, "il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attribuzione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosi l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di risanamento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro" (SS. UU. 1521 del 2013).

Ne consegue che non essendoci al momento elementi per poter escludere con certezza o elevata probabilità la capacità di [] di adempiere al preliminare al 22.12.2014, va ribadita l'ammissibilità della proposta.

Il concordato va, pertanto, omologato.

Trattandosi di concordato con cessione dei beni va nominato un liquidatore che, in mancanza di indicazioni nel ricorso, viene individuato nella dott.ssa [] professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 251 c.c.

Nulla sulle spese in diritto di contestazioni.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale:

- omologa il concordato preventivo depositato in data 2.10.2012;

- nomina liquidatore la dott.ssa [] di Padova;

- nomina il Comitato dei Creditori in persona di:

- Il Liquidatore procederà secondo il piano;
- per quanto eventualmente non previsto dal piano il Liquidatore provvederà alla liquidazione di tutti gli altri beni e alla riscossione dei crediti; per la vendita, riduzioni o abbandoni dei crediti, per le transazioni e per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione o per stare in giudizio come attore o come convenuto, fatte salve le competenze del Comitato dei Creditori secondo le previsioni degli articoli 182, 40 e 41 L.F., chiederà l'autorizzazione al Giudice Delegato, al quale stabilirà altresì le modalità delle vendite autorizzate dal Comitato dei Creditori e le relative misure pubblicitarie, nominerà gli avvocati ed i procuratori e darà ogni altra opportuna disposizione;
- Il Liquidatore curerà l'esecuzione dei provvedimenti del Giudice Delegato, provvederà al versamento delle somme disponibili sul conto corrente bancario o sul libretto bancario della procedura, secondo la modalità più utile da definirsi in accordo col G.D., tenuto il prelievo vincolato all'ordine del Giudice;
- Il Liquidatore annoterà in appositi registri, previamente vidimati da un componente del Comitato dei Creditori, le rispettive operazioni giornaliere;
- redigerà al G.D. relazioni sulle attività svolte con cadenza semestrale e, al termine le operazioni di liquidazione, presenterà il rendiconto da discutersi ed approvarsi con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 L.F.;
- Il Liquidatore provvederà al pagamento dello spese e dei creditori, previa ulteriore verifica del loro titolo giustificativo, secondo il piano o, in difetto, nel rispetto della "par condicio" e delle cause legittime di prelazione;
- rimette al Giudice Delegato l'emanazione di più particolareggiate disposizioni per l'esecuzione del concordato stesso;
- compensa integralmente le spese;
- dispone che a cura della Cancelleria il presente decreto sia pubblicato ed affisso a norma dell'art. 17, comma 2, L.F. e comunicato alla debitrice, al Liquidatore e al Commissario Giudiziale che provvederà a darne notizia ai creditori.

Si comunicò.

Padova, lì 30.12.2013

IL PRESIDENTE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Santina Conti

Depositato in cancelleria
Padova, lì 2 DIC. 2013
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Santina Conti

INVIATA COMUNICAZIONE
TELEMATICA
IL 3 DIC. 2013
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Santina Conti